

Bonus pubblicità 2024: c'è tempo fino al 2 Aprile 2024

di [Celeste Vivenzi](#), [Marta Vivenzi](#)

Publicato il 19 Marzo 2024

Ricordiamo che martedì 2 Aprile 2024 (subito dopo Pasqua) scade il termine per la prenotazione del bonus pubblicità per l'anno 2024. Ecco un ripasso della normativa e una piccola guida alla prenotazione telematica del contributo.

A far data dal 1° marzo 2024 e fino alla data ultima del 2 aprile 2024 è possibile inviare le richieste per prenotare il credito di imposta per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno 2024 nel rispetto della disciplina di cui al Decreto Legge n. 17/2022. Si rammenta che il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online mentre non sono ammesse ad agevolazione le campagne su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali. Le modalità e i criteri



di concessione del contributo sono definiti nel regolamento approvato con il DPCM n. 90/2018. **Nota:** con un [provvedimento del 15 febbraio 2024](#) il Capo del [Dipartimento per l'informazione e l'editoria](#) ha prorogato dal 31 marzo 2024 al 2 aprile 2024 il termine per la prenotazione del bonus pubblicità 2024. *NdR: ne avevamo già dato notizia anche del Diario Quotidiano del 21/2/2024: [Bonus pubblicità 2024: prenotabile da 1 marzo al 2 aprile 2024](#)*

Bonus Pubblicità 2024: analisi aspetti principali

Soggetti ammessi al bonus

Possono usufruire del bonus **le imprese ed i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica** (imprese individuali o società), **dalle dimensioni e dal regime contabile**; sono ammessi

anche gli enti non commerciali.

Spese ammesse al bonus

Sono ammesse al bonus le seguenti spese pubblicitarie:

- acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali effettuati nel periodo 2024 su giornali (quotidiani o periodici), pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale (online).

Nota: deve trattarsi di testate iscritte nel competente Tribunale (art. 5 della Legge n. 47/1948) o presso il Registro degli operatori di comunicazione (denominato ROC) dotate della figura del "direttore responsabile".

Per poter usufruire dell'agevolazione è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2024 superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati nel 2023 (pertanto i soggetti che iniziano la loro attività nel corso dell'anno 2024 non possono presentare alcuna richiesta).

Prenotazione telematica del bonus 2024

A partire dal 1 marzo 2024 ed entro la data ultima del 2 Aprile 2024 occorre procedere alla "prenotazione" telematica da effettuarsi su apposito modello attraverso le procedure Entratel o Fisconline direttamente dal soggetto richiedente ovvero tramite intermediario abilitato previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline; non è necessario l'allegazione di documentazione specifica (fatture, attestazione delle spese, documento d'identità). *Nota: il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e, nel caso in cui, l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziare, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti gli aventi diritto.*

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente spettante sarà stabilito con provvedimento del Dipartimento che lo pubblicherà sul proprio sito istituzionale. Si ricorda che **dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo i soggetti che hanno inviato la "prenotazione" devono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"**, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

Cosa indicare nel modello di prenotazione del bonus?

Nel quadro dedicato al tipo di comunicazione si barra la casella “*Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta*”. Nel quadro dedicati ai soggetti beneficiari vanno indicati i dati del richiedente e nella casella “Dimensione/tipologia” va indicato uno dei seguenti codici:

1. Micro imprese
2. Piccole imprese
3. Medie Imprese
4. Start-up innovative
5. Soggetto che non rientra nelle tipologie precedenti.

Deve essere poi indicato l’**importo degli investimenti pubblicitari già effettuati e/o da effettuare nel 2024 e l’importo degli investimenti pubblicitari sulla stampa del 2023** (gli importi devono essere arrotondati alla frazione decimale superiore se uguale o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a questo limite). *Nota: se il credito d’imposta richiesto supera i 150mila euro, bisogna presentare una delle seguenti dichiarazioni (in via alternativa):*

1. *di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);*
2. *di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali e/o i dati di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 e all’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

Compensazione del bonus spettante in F24 e gestione in dichiarazione dei redditi?

Il credito d’imposta deve essere utilizzato esclusivamente **in compensazione nel modello F24 con il codice tributo 6900** tramite il sistema Entratel o Fisconline **a decorrere dal 5 giorno successivo alla “comunicazione del Provvedimento del Dipartimento dell’informazione e dell’editoria”**.

Aspetti fiscali del credito d’imposta

Tale credito d’imposta rileva ai fini dei redditi e dell’Irap **è da contabilizzare come contributo “in conto esercizio” da imputare alla voce A.5 del conto economico e va indicato nel quadro RU del periodo d’imposta di maturazione e di quelli del successivo utilizzo e nel quadro RS del modello Redditi relativo agli “aiuti di Stato”**.

CONTATTACI PER LA TUA PUBBLICITÀ SU
COMMERCIALISTA TELEMATICO

Celeste e Marta Vivenzi Martedì 19 Marzo 2024